

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Carlo Petrella

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. XXX del R.G., riservata all'udienza del 5 dicembre 2011.

TRA

L'avv. XXX, codice fiscale XXX, procuratore di se stesso, domiciliato in Napoli alla via XXX, presso il suo studio.

Attore

E

XXX BANCA DI XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., con sede in XXX al viale XXX, partita Iva XXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti XXX e XXX, con studio in Napoli alla via XXX, in virtù di mandato ad lites per notaio XXX di Napoli del XXX in atti.

Convenuto

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore, conveniva in giudizio, innanzi a Codesto Ufficio, la XXX BANCA DI XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir:

a) condannare la convenuta o chi di dovere a rimborsare all'esponente l'assegno versato sul c/c n. XXX presso l'agenzia n. XXX dell'Istituto di Credito XXX Banca di XXX di euro 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione dal 22/09/2009, o quella somma che l'On. Le Sig. Giudice di Pace dovesse ritenere più equa liquidare, col favore degli interessi e della svalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.,

b) condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.

Assumeva l'attore di essere titolare del c/c n. XXX, acceso presso l'agenzia n. XXX di Napoli dell'Istituto di Credito XXX Banca di XXX e di aver versato, in data 22.09.2009, su detto conto corrente, l'assegno bancario n. XXX dell'importo di euro 3.500,00 intestato a se stesso.

Assumeva, altresì, che dall'estratto conto del 23.12.2009 veniva a conoscenza che la somma di euro 3.500,00 relativa al succitato assegno, versato, come detto, in data 22.09.2009, gli era stata addebitato con la dicitura – assegno smarrito nell'iter dell'incasso- e che non gli era stata mai presentata alcuna documentazione comprovante l'eventuale denuncia di smarrimento del titolo.

Riferiva, proseguendo che, nonostante vari solleciti orali e scritti, l'Istituto di Credito non aveva provveduto a rimborsargli l'assegno.

Instauratosi il contraddittorio, l'XXX BANCA DI XXX S.p.A. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attorea, chiedendone, in sostanza, il rigetto.

Esaurita la fase di trattazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 5 dicembre 2011 per la precisazione delle conclusioni e discussione.

A tale udienza, le parti concludevano come da verbale e comparse conclusionali. La causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legittimazione attiva e passiva risultano provate per tabulase, non sono state contestate.

Rilevata l'ammissibilità e la procedibilità della domanda, nel merito, la stessa va, accolta. L'attore è ricorso innanzi a Codesto Ufficio per sentire condannare l'intermediaria al rimborso in suo favore della provvista dell'assegno bancario di € 3.500,00, girato per l'incasso alla banca e successivamente smarrito, domanda contrastata dalla convenuta che, nella sostanza, ne chiedeva il rigetto, pur non contestando, anzi ammettendo lo smarrimento dell'assegno.

Nel caso di specie, si tratta, pertanto, in primo luogo, di accertare se sussista o meno una responsabilità della banca in relazione all'avvenuto smarrimento dell'assegno. In caso di risposta affermativa a tale quesito, si dovrà ulteriormente indagare sulla natura della domanda formulata. E' pacifico che, tra le parti in causa intercorra o sia intercorso un legame contrattuale, rappresentato dal mandato all'incasso conferito dal cliente nell'ambito del rapporto di conto corrente, e che, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata, concretizzatosi nella perdita del titolo, incomba sulla banca stessa, ex art. 1218 c.c. l'onere di provare l'esatto adempimento, e quindi "che l'assegno non è andato a buon fine per fatto oggettivamente non imputabile alla banca". Né, perciò, vale a contraddire quanto sin qui, la tesi sostenuta dalla convenuta allorquando sostiene che la banca mandataria per l'incasso non può essere ritenuta responsabile dello

smarrimento degli effetti ad essa ceduti, riferendo che la presenza della clausola – salvo buon fine - esclude ogni qualsivoglia responsabilità che possa cedere in capo a sé, anche con riferimento allo smarrimento dei titoli. Sul punto, come ha avuto occasione di chiarire la Suprema Corte (sentenza n. 7737 del 30 marzo 2010) è vero che “«alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 c.c., secondo cui l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica)» (Cass. Sez. I, 27/11/ 2003, n. 18118). Tuttavia, il rischio che la clausola «salvo incasso» lascia ricadere sul correntista rimettente, riguarda il rischio dell’insolvenza del debitore, non già quello dello smarrimento del titolo, che grava invece sulla banca quale mandataria tenuta alla custodia. Infatti, secondo quanto prevede l’art. 1718 c.c., comma 4, la banca mandataria per l’incasso, essendo un operatore professionale, assume l’obbligo di custodia anche se non ne abbia specificamente accettato l’incarico”. (Cass., Sez. I, 16 /11/1967, n. 2759). Ne consegue, sempre secondo la Corte di legittimità, che in virtù del generale principio per il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, “grava sul mandatario l’onere di provare di avere eseguito l’incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta”. Incombe, dunque, sull’intermediaria dimostrare che lo smarrimento era stato determinato da causa ad essa non imputabile. Considerando, pertanto, che il mandato assunto dalla convenuta comportava anche l’obbligo di custodia del titolo ad essa girato per l’incasso, obbligo al quale avrebbe, peraltro, dovuto adempiere con il grado particolarmente qualificato di diligenza dell’avveduto banchiere ex art. 1176, 2° comma, c.c. cedeva alla banca, a fronte dello smarrimento dell’assegno, l’onere di provare che la perdita era stata determinata da causa ad essa non imputabile. Onere e/o prova che, l’intermediaria, nel caso di specie, non ha assolto, limitandosi, peraltro, solamente a respingere qualsiasi addebito di responsabilità. In assenza di prova liberatoria e, viceversa, a fronte dell’implicita ammissione dell’avvenuta perdita del titolo dopo che le era stato consegnato dal cliente, si deve quindi ritenere sussistere la responsabilità della convenuta per lo smarrimento dell’assegno (Decisione n. 434 del 02/03/ 2011 Arbitrato finanziario Bancario- Collegio di Milano-).

La soccombenza dell’Istituto di Credito, ne impone, la condanna al pagamento, in favore dell’attore, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’attore, nei confronti della convenuta XXX BANCA DI XXX S.p.A., così provvede:

- 1) Dichiara la domanda ammissibile e procedibile;
- 2) Accoglie la domanda e, per l’effetto condanna XXX BANCA DI XXX S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore, dell’attore avv. XXX, della somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre interessi, dal fatto all’effettivo soddisfo;
- 3) Condanna l’Istituto di Credito, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, nei confronti dell’attore, che, in assenza di nota spese, liquida in euro 800,00 di cui euro 90,00 per spese,

euro 350,00 per diritti ed euro 360,00 per onorari, oltre rimborso e spese generali, nella misura del 12, 50% , I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge e, non altrimenti detraibili, con attribuzione al procuratore costituito, per dichiarata anticipazione;

4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 c.p.c.

Napoli, febbraio 2012

Il Giudice di Pace

Avv. Carlo Petrella